



COMUNE DI ROMETTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Determinazione n° 821 del 23/09/2026

Area Tecnica

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SICULA TRASPORTI - IMPEGNO 4 TRIMESTRE 2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamato il Decreto Sindacale n.3 del 09.01.2026, di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista l'allegata proposta di determinazione n.401 del 18.09.2026 avanzata dal Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Guerrera, che ha attestato la regolarità del procedimento istruttorio svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttorie e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 627/2013 recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, come da ultimo modificato ed integrato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81 (in G.U. 29/06/2023, n. 150), nonché nel Codice di Comportamento Integrativo dei Dipendenti del Comune di Rometta, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 10 del 18.03.2022;

Accertato, altresì, che sono rispettate le misure e le prescrizioni previste dal vigente P.T.P.C.T.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Attestato, inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 7/2019 e dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto;

Visti:

- la L.R. 12/2011 e s.m.i. ed il D.P.R. n.13 del 31.01.2012;
- il decreto lgs. 30 Marzo 2001, n.165;
- il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 23/98;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

DETERMINA

1. **Di approvare** l'allegata proposta di determinazione n.401 del 18.09.2026, ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui

alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

2. **Di attestare**, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
3. **Di attestare**, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2019 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che sono altresì rispettate le disposizioni del vigente Codice di Comportamento e le misure e le prescrizioni previste dal vigente P.T.P.C.T.
4. **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti conseguenti dando atto che, comportando il medesimo impegno di spesa, la sua esecutività è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ed alla conseguente attestazione di copertura finanziaria, e decorre da quella data.
5. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
6. **Di procedere** alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente, sezione pubblicità notizia, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008.

La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 7 del T.U.E.L., se previsto. Ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio online.

Rometta, 23/09/2026

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Cannata Nicolo



COMUNE DI ROMETTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Determinazione n. 401 del 18/09/2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2019)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione al Responsabile dell'Area Tecnica, attestando al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SICULA TRASPORTI - IMPEGNO 4 TRIMESTRE 2026

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 25 febbraio 2014 ha proceduto alla perimetrazione dell'ARO (Area di Raccolta Ottimale) del Comune di Rometta, coincidente con l'intero territorio comunale;
- il Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 4 luglio 2014 ha approvato la scelta del sistema di gestione integrata dei rifiuti attraverso il metodo di raccolta domiciliare integrata monomateriale "porta a porta", con l'obiettivo di raggiungere, entro l'anno 2015, una percentuale di raccolta differenziata pari al 65% in conformità a quanto determinato dalla L.R. 9/2010;
- con D.D.G. n.248 del 11.03.2015, trasmesso con provvedimento n.12057 del 17.03.2015, il Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti ha approvato il Piano di Intervento ARO Comune di Rometta;
- con determina di area n. 667 del 19 settembre 2017 relativa all'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto, con la quale sono stati approvati i verbali di gara e quindi l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia previste dalla vigente normativa, in favore della citata società Siculcoop che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato pari a 90,75 e che ha offerto un ribasso d'asta pari al 5,77% e pertanto per un importo contrattuale di € **3.524.388,90**, di cui € 3.457.672,60 per servizi al netto del ribasso d'asta ed €. 66.716,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; con la medesima determina n. 667/2017 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di cui all'oggetto alla ditta Siculcoop soc. coop arl con sede in Rometta (ME), come meglio sopra evidenziato;
- in data 29.05.2018 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. 2724 e che lo stesso ha validità fino al 31.01.2023;
- con determina n.82 del 31.01.2023, essendo scaduto il suddetto contratto e, nel riconoscere alla S.R.R., ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9/2010, anche la competenza ad espletare, tramite l'U.R.E.G.A., le procedure di gara per l'individuazione del soggetto che dovrà svolgere nel territorio il servizio di gestione integrata dei rifiuti, si è determinato di prorogare il contratto (CIG **64823425D7**) stipulato con la società Soc. Coop Siculcoop a r.l.

con sede in ...omissis... Omissis, stabilendo che la proroga tecnica sarà una mera proroga temporale e per il tempo strettamente necessario a garantire il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente e comunque non oltre due anni;

- con la suddetta determina n.82/2023 si è dato atto che la somma necessaria ad espletare il servizio (in un tempo massimo di anni due) rientra nella somma di € 6.855.157,86 già impegnata con prenotazione alla missione 9 programma 3 titolo I° macro aggregato 3, già capitolo 1.09.05.03 del bilancio comunale 2023 (giusta determina di area n. 7 del 19.01.2016);

Vista la determina n.93 del 04.02.2025 con la quale:

- Si è proceduto alla proroga del contratto (CIG 64823425D7) stipulato con la società Soc. Coop Siculcoop s.r.l. con sede in ...omissis... Omissis, avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati sul territorio comunale mediante sistema “porta a porta”;
- si è stabilito che la proroga tecnica sarà una mera proroga temporale e per il tempo strettamente necessario a garantire il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente e comunque non oltre mesi 12;
- si è stabilito che la “Soc. Coop Siculcoop s.r.l. nell’eventualità dell’aggiudicazione della procedura di gara da parte dell’UREGA per conto di SRR, nulla ha pretendere e potrà recedere dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso;
- di dare atto che la proroga non vincolerà in alcun modo il Comune di Rometta per la richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determinerà il diritto dell’appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;

Vista la determina n.71 del 05.02.2026 con la quale, non avendo ancora la SRR individuato il soggetto che dovrà svolgere nel territorio il servizio di gestione integrata dei rifiuti, si è stabilito di:

1. procedere alla proroga del contratto (CIG 64823425D7) stipulato con la società Soc. Coop Siculcoop s.r.l. Omissis, avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati sul territorio comunale mediante sistema “porta a porta”;
2. stabilire che la proroga tecnica sarà una mera proroga temporale e per il tempo strettamente necessario a garantire il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente e comunque non oltre mesi 9;
3. che la spesa in esame trova copertura nello stanziamento nella missione 9 programma 3 titolo I° macro aggregato 3, già capitolo 1.09.05.03 del bilancio annuale 2026, risulta essere di €589.982,75;
4. stabilire che la “Soc. Coop Siculcoop s.r.l. nell’eventualità dell’aggiudicazione della procedura di gara per conto di SRR, nulla ha pretendere e potrà recedere dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso;
5. dare atto che la proroga non vincolerà in alcun modo il Comune di Rometta per la richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determinerà il diritto dell’appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;

Preso atto che:

- con D.D.S. 689 del 23.06.2020, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ha autorizzato il Comune

di Rometta a conferire i rifiuti dallo stesso prodotti, a far data dal 23.06.2020 e continuativamente fino a successive eventuali modifiche, presso l'impianto sito in c/da Coda Volpe ove la Sicula Trasporti s.p.a.i;

- la discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi sita a Lentini in contrada Grotte S. Giorgio, ove venivano conferiti i rifiuti trattati, risulta essere esaurita avendo raggiunto la sua massima capienza e che pertanto sarà necessario reperire altri siti (regionali, nazionali ed esteri) ove conferire i rifiuti trattati;

Vista la determina n.585 del 16.07.2026 con la quale:

1. è stata approvata la convenzione della durata di mesi sei (rinnovabile) dal 01.07.2026 al 31.12.2026 per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati provenienti dalla raccolta "porta a porta" secondo lo schema di convenzione fattoci pervenire dalla società Sicula Trasporti con sede in Omissis ed assunto in protocollo al n.9362 del 29.06.2026;
2. si è preso atto che l'importo stimato di rifiuti indifferenziati raccolti nel periodo da luglio a settembre 2026, ammonta a complessive €.43.450,00 (IVA inclusa);
3. di autorizzare il conferimento dei rifiuti indifferenziati di cui al codice CER 200301 proveniente dal Comune di Rometta presso l'impianto individuato dalla Sicula Trasporti con sede in Omissis;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale;

Visto i costi mensili effettuati nel corso dell'anno 2025 per il conferimento presso gli impianti della Sicula Trasporti dei rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale di cui al codice CER 200301, ottenendo una media dei consumi stimati in complessive €.39.500,00 + IVA al 10% e pertanto un importo complessivo di €.43.450,00 compreso IVA;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti professionali;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: **SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SICULA TRASPORTI – IMPEGNO SPESA IV TRIMESTRE 2026**
- Importo del contratto: €. 39.500,00 oltre IVA al 10%;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e

alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

- l'individuazione della società "Sicula Trasporti" con sede in Catania è già avvenuta attraverso Decreto Presidenziale della Regione Siciliana;
- è stata sottoscritta una convenzione con la "Sicula Trasporti";
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

Rilevato che:

- la somma stimata all'espletamento del servizio per il periodo da ottobre a dicembre dell'anno 2026 è di €39.500,00 oltre IVA al 10%;
- la spesa complessiva stimata in €43.450,00 (IVA compresa), per il conferimento presso gli impianti della Sicula trasporti dei rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale di cui al codice CER 200301, sarà imputata alla missione 9 programma 3 titolo I° macroaggregato 3 sul bilancio c.le, esercizio 2026, e compensata dai proventi relativi alla TIA per l'anno 2026;

Visto il CIG: BD082239CF generato su piattaforma Traspare;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni del vigente Codice di Comportamento (*D.P.R. n. 6272013 e Codice di Comportamento Integrativo dei Dipendenti del Comune di Rometta, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 10 del 18.03.2022*), nonché delle misure e prescrizioni previste dal vigente P.T.P.C.T.

Dato atto che il sottoscritto Responsabile del Procedimento non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 7/2019 e dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Visti:

- il decreto leg.vo 36/2023;
- il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165;
- il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 23/98;
- la Circolare n. 2 del 29.01.1999 dell'Assessorato Reg. Enti Locali Gr. V°, prot. n. 78;
- La L.R. n. 30/2000;
- la Circolare dell'Ass. Reg. EE.LL. n. 2 del 13.04.2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte,

PROPONE DI DETERMINARE

2. di prendere atto che l'importo stimato di rifiuti indifferenziati raccolti nel periodo da ottobre a dicembre 2026, ammonta a complessive €.43.450,00 (IVA inclusa);
3. di autorizzare il conferimento dei rifiuti indifferenziati di cui al codice CER 200301 proveniente dal Comune di Rometta presso l'impianto individuato dalla Sicula Trasporti con sede Omissis;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000, il presente atto costituisce determinazione a contrarre;
5. di impegnare la somma complessiva di euro 43.450,00, per il conferimento presso gli impianti della Sicula trasporti dei rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale di cui al codice CER 200301, imputandola alla missione 9 programma 3 titolo I° macroaggregato 3 sul bilancio c.le esercizio 2026, e compensata dai proventi relativi alla TARI per l'anno 2026;
6. di trasmettere la determinazione al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti conseguenti dando atto che, comportando il medesimo impegno di spesa, la sua esecutività è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ed alla conseguente attestazione di copertura finanziaria, e decorre da quella data;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. A tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile dell'Area Tecnica;
8. di procedere alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente, sezione pubblicità notizia, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008. A tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile dell'Area Amministrativa.

Responsabile procedimento: GUERRERA GIUSEPPE

